

ALLEGATO "B" all'atto Repertorio n. 46198 Raccolta n. 11341

STATUTO

"ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO S.GIORGIO"

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata "ASSOCIAZIONE PRO LOCO PRO S.GIORGIO".

Essa ha sede legale in San Giorgio in Bosco (PD), Piazza Manzoni n. 1.

E' una libera Associazione fondata sul volontariato che svolge senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica. L'Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

Art. 2 - Competenza Territoriale

L'Associazione svolge la sua attività nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD).

La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto e al Comitato Provinciale di Padova, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Art. 3 - Oggetto e finalità

L'Associazione si propone di:

a. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ricreativo, sportivo e sociale della località in cui opera;

b. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona;

c. promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;

d. sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;

e. realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali;

f. promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

g. sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

h. aprire e gestire circoli per i soci;

i. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

l. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;

m. assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;

n. svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l'istituzione di un ufficio informazioni;

o. incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;

p. promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie;

q. adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;

r. tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico;

s. svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice accompagnamento di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale.

Art. 4 - Soci

Hanno diritto di essere soci tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di San Giorgio in Bosco (PD).

Possono divenire soci anche i cittadini non residenti, comunque interessati all'attività della Pro Loco.

I soci si distinguono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari, tutti aventi diritto di voto.

4.1 Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio.

4.2 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

4.3 Sono soci onorari coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

4.4 Non sono ammessi soci temporanei.

Art. 5 - Diritti ed Obblighi dei Soci

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i soci hanno diritto:

a. a ricevere la tessera U.N.P.L.I. della Pro Loco;

b. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

c. a frequentare i locali della Pro Loco;

d. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco;

e. a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, ed in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente, hanno diritto:

- a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c. di voto per deliberare quanto di competenza dell'Assemblea.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

- a. rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b. versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla Pro Loco;
- c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Art. 6 - Ammissione ed Esclusione del Socio

1. L'ammissione di un nuovo Socio è automatica e contestuale al pagamento della quota associativa annuale.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

Negli ultimi due casi i relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, a mezzo raccomandata, può proporre ricorso

al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando controdeduzioni.

Il Collegio, a sua volta, emetterà il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione (CDA);
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

8.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

8.2 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale e del conto consuntivo;
- b. la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
- c. l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

d. l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;

e. la dichiarazione di socio onorario come previsto all'art. 4.

8.3 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:

a. le modifiche statutarie;

b. lo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze previste all'art. 21 del c.c..

8.4 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

8.5 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco assistito dal Segretario.

8.6 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) marzo, per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci.

8.7 L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per Legge, nei termini dagli stessi fissati.

8.8 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

a. quando ne ravvisi la necessità;

b. dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

8.9 Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che stabilisce la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale e/o con la pubblicazione su luoghi pubblici (sia nel Comune che nelle Frazioni) e/o bacheche preposte per avvisi del territorio o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso in cui l'Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci

e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, sono valide con la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà essere indetta necessariamente almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 9 (nove) membri.

9.2 Le modalità di candidatura per i membri del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti: il Presidente in carica pre-dispone il seggio elettorale formato da n. 3 (tre) persone non in lista candidati: 1 Presidente di seggio e 2 scrutatori, per procedere al rinnovo delle cariche. Il Presidente del seggio, procede all'appello dei presenti e controlla gli aventi effettivamente diritto al voto. Tutti i soci aventi diritto di voto possono candidarsi a membro del Consiglio di Amministrazione.

I soci che danno la loro disponibilità a candidarsi al Consiglio di Amministrazione, durante l'Assemblea prima delle votazioni, saranno inseriti in un'unica lista. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto a un voto e può esprimere fino a un massimo di 2 (due) preferenze.

Sono eletti nel Consiglio di Amministrazione i primi 9 (nove) soci più votati.

I soci votati ai posti successivi, restano in lista per eventuali sostituzioni/dimissioni di soci in carica.

9.3 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio partecipa di diritto anche la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, 2 (due) consiglieri di maggioranza ed 1 (uno) consigliere di minoranza, con voto consultivo, nei termini e con le modalità previste dal regolamento provinciale, qualora la Pro Loco ottenga l'iscrizione all'Albo Provinciale come previsto dalla normativa regionale vigente.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere. Se eletto al di fuori del Consiglio, non avrà diritto di voto.

9.5 Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può nominare fino a 6 (sei) membri aggiuntivi al Consiglio di Amministrazione scelti tra i soci che più sono rappresentativi e coordinatori di iniziative organizzate dalla Pro Loco. Tali membri sono considerati consulenti del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

9.6 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni agli organi competenti per Legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabi-

lisca tempi più brevi.

Il Consiglio si riunisce almeno 6 (sei) volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

9.7 I Consiglieri che risultassero assenti per 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo (1/2) dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti o, in mancanza, a scelta del Consiglio. Qualora dovessero venire meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio di Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea al fine di ricostituire l'organo decaduto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre al Consiglio l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Alla riunione del Consiglio di amministrazione il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il primo Consiglio di Amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto.

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente o in mancanza

anche del Vice-Presidente, dal consigliere del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Decade in caso di decadenza del Presidente.

L'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di

relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

11.1 Il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti avviene durante l'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione Il Presidente del seggio già incaricato come da art. 9.2 procede all'appello dei presenti e controlla gli aventi effettivamente diritto al voto. Tutti i soci aventi diritto di voto possono candidarsi a membro del Collegio dei Revisori. I soci che danno la loro disponibilità a candidarsi, durante l'Assemblea prima delle votazioni, saranno inseriti in un'unica lista. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto a un voto e può esprimere numero 1 (una) preferenza. Sono eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i primi 3 (tre) soci più votati. I soci votati ai posti successivi, restano in lista per eventuali sostituzioni/dimissioni di soci in carica.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di even-

tuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci ed associazione.

I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

12.1 Il rinnovo del Collegio dei Probiviri avviene durante l'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del seggio già incaricato come da art. 9.2 procede all'appello dei presenti e controlla gli aventi effettivamente diritto al voto. Tutti i soci aventi diritto di voto possono candidarsi a membro del Collegio dei Probiviri. I soci che danno la loro disponibilità a candidarsi, durante l'Assemblea prima delle votazioni, saranno inseriti in un'unica lista. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto a un voto e può esprimere numero 1 (una) preferenza. Sono eletti nel Collegio dei Probiviri i primi 3 (tre) soci più votati. I soci votati ai posti successivi, restano in lista per eventuali sostituzioni/dimissioni di soci in carica.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dalle quote sociali, non trasmissibili e non rivalutabili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;

b. da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze

di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di attività statutariamente previste;

c. dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;

d. dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;

e. da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;

f. dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;

g. da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

h. da proventi di cessione di beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge n. 383/2000.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque

conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell'Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

Art. 14 - Prestazione dei Soci

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito di attività istituzionali.

Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Art. 15 - Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanzia-

rio che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente, entro il 31 (trentuno) marzo.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Art. 16 - Albi

Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 17 - Norme Generali

L'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.

Art. 18 - Partecipazione a Consorzi

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

Il Consorzio tra Pro Loco ha lo scopo di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

Art. 19 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria scioglie l'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23.12.1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'U.N.P.L.I., alle Leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

Art. 21 - Regolamento

Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 8.2 lett. d).

F.TO MARIA EUGENIA ZANOTTO

F.TO MARIA GABRIELLA RONCA NOTAIO (SIGILLO)